



REGOLAMENTO

DELLA SEZIONE ALPINI “M.ORTIGARA” ASIAGO

- **APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
NAZIONALE IL 18 MARZO 1995;**
- **ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE
STATUTO.-**

Art. 1 - La Sezione Alpini "M.Ortigara" di Asiago dell'Associazione Nazionale Alpini, costituita nel 1924 in base all'art.21 dello Statuto Nazionale, ha sede in via Ceresara 1 - Asiago.-

La Sezione ha il compito di realizzare direttamente e attraverso i suoi Gruppi la vita dell' Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi dell' A.N.A. indicati nell'art.2 dello Statuto Nazionale.-

EMBLEMI

Art. 2 - L'intervento a manifestazioni da parte del Vessillo e dei Gagliardetti, come previsto dall'art.4 del Regolamento Nazionale, è deciso di volta in volta rispettivamente dalla Presidenza della Sezione o dal Capogruppo.-

SOCI

Art. 3 - L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale su parere favorevole della Giunta di Scrutinio funzionante presso la Sezione, la quale si regola in conformità alle norme stabilite dall'art.4 dello Statuto Nazionale e dall'art.6 del Regolamento Nazionale.-

I Soci godranno dei diritti-doveri sanciti dagli Artt. 8 e 8/bis dello Statuto Nazionale.-

Art. 4 - Tutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali della propria Sezione e quelli dei Gruppi ad essa appartenenti.- In tali locali tutti i Soci A.N.A. sono considerati graditi ospiti.-

TESSERAMENTO

Art. 5 - Entro il 30 settembre i Gruppi devono consegnare alla Sezione l'ultimo elenco e gli ultimi talloncini dei Soci che hanno pagato la quota sociale d'iscrizione per l'anno in corso, versare i bollini eccedenti e saldare l'importo dovuto.-

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 6 - Gli organi della Sezione sono (v.Art.23 Statuto Naz.le):

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Presidente della Sezione;

- c) il Consiglio Direttivo Sezionale;
- d) la Giunta di Scrutinio;
- e) il collegio dei Revisori dei Conti.-

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 7 - All'assemblea dei Delegati partecipano, con diritto di voto, i Delegati dei Gruppi; ciascun Delegato non potrà rappresentare più di altri 2 Delegati del proprio Gruppo che gli abbiano rilasciato delega scritta -

L'Assemblea dei delegati, cui possono assistere senza diritto di voto tutti i Soci della Sezione, sarà convocata:

- a) in sede ordinaria ogni anno entro il 15 marzo;
- b) in sede straordinaria entro 60 giorni dalla richiesta fatta per iscritto da almeno 1/5 dei Soci o da un numero di Delegati che rappresenti la medesima aliquota di Soci. La richiesta dovrà indicare gli argomenti da trattare (v.art.31 dello Statuto Nazionale).- Essa delibera con potere sovrano, nell'ambito dello Statuto, sulle attività della Sezione.-

Art. 8 - Le Assemblee sono convocate dal Presidente della Sezione mediante invio di avviso contenente l'Ordine del Giorno ai Capigruppo (almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione), che lo estenderanno ai loro Delegati.-

Art. 9 - Le Assemblee sono valide in 1^a convocazione qualora il numero dei Delegati sia la metà + 1 degli stessi (presenti o rappresentati) ed in 2^a convocazione, da tenersi almeno 1 ora dopo da quella fissata per la 1^a, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.-

L'Assemblea elegge il proprio Presidente e, su proposta di esso, il Segretario e 3 Scrutatori.-

L'Assemblea delibera a maggioranza relativa, qualora il numero dei Delegati presenti o rappresentati sia superiore al 20% degli aventi diritto; se inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti (v.art.24 del Regolamento Nazionale).-

Art.10 - L'Assemblea dei delegati viene convocata annualmente in sede ordinaria per:

- a) discutere e deliberare in merito alla relazione morale;
- b) discutere e deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo;

- c) eleggere i Delegati all'Assemblea Nazionale;
 - d) ogni 3 anni (allo scadere del mandato) per eleggere il Presidente e i Revisori dei Conti e per ratificare la elezione del C.D.S. da parte delle Assemblee dei Gruppi (v.art.13 Regolamento Sezionale).-
- Ogni Socio, in regola col tesseramento, può candidarsi alle cariche di cui ai punti C e D .-

Art.11 - Ogni Gruppo ha diritto di partecipare all'Assemblea con 1 Delegato ogni 25 Soci, o frazione superiore a 12 Soci, in regola col tesseramento.- Avrà comunque diritto ad 1 Delegato anche se i Soci saranno inferiori a 25.- Nell'Assemblea ciascun Delegato ha diritto di voto.-

Art.12 - Ogni Capogruppo è di diritto Delegato all'Assemblea; gli altri Delegati vengono eletti ogni anno nelle rispettive Assemblee di Gruppo in numero relativo all'effettiva forza del Gruppo.- I loro nominativi devono essere comunicati alla Segreteria della Sezione entro il 15 febbraio, assieme a quelli di eventuali candidati alle cariche Sezionali (Presidente e Revisori dei Conti).-

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13 - Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto da:

- il Presidente;
 - 3 Vice-Presidenti;
 - un numero di Consiglieri Sezionali, eletti dalle Assemblee dei rispettivi Gruppi in misura di 1 ogni 50 Soci iscritti o frazione superiore a 25 Soci.- In ogni caso ogni Gruppo ha diritto ad essere rappresentato da almeno 1 Consigliere Sezionale.-
- In caso d'ingresso o di formazione di nuovi Gruppi, questi nomineranno, fino al rinnovo del Consiglio Sezionale, 1 solo Consigliere Sezionale.- In caso di scioglimento di un Gruppo, i Consiglieri Sezionali di quel Gruppo decadranno automaticamente dalla loro carica.-
- Tutti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.-

Art.14 - Alle riunioni consiliari possono partecipare anche i Capigruppo, l'Addetto allo Sport e l'Addetto Stampa, senza diritto di voto.-

Art.15 - In occasione del rinnovo delle cariche sociali, sarà cura della Segreteria Sezionale determinare, in base al numero dei tesserati dell'anno precedente, l'equa ripartizione dei Consiglieri spettanti ad ogni singolo Gruppo ed altresì darne comunicazione scritta a tutti i Capigruppo.-

Art.16 - Il Consiglio Sezionale viene convocato di norma 1 volta al mese previo invio a mezzo posta dell'invito contenente l'Ordine del Giorno, da spedirsi almeno 7 giorni prima della data in cui si terrà il Consiglio stesso. E' consentita in casi di particolare urgenza, la convocazione telefonica.- Il Consiglio sarà valido in 1^ convocazione nel caso in cui siano presenti la metà + 1 dei Consiglieri Sezionali; ed in 2^ convocazione con qualsiasi numero di Consiglieri presenti.-

Art.17 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Sezionale sono prese a maggioranza: nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.-

Art.18 - In caso di assenza od impedimento del Presidente Sezionale, lo sostituisce il Vice-Presidente più anziano in carica.-

Art.19 - I Consiglieri che non presenzieranno a 3 Consigli Sezionali consecutivi, potranno essere dichiarati decaduti dalla loro carica di Consigliere Sezionale da una votazione nominativa a scrutinio segreto del Consiglio Direttivo Sezionale ed eventualmente sostituiti da un altro Consigliere del medesimo Gruppo.-

NOMINE IN SENO AL C.D.S.

Art.20 - Allo scadere del mandato, il Consiglio Direttivo Sezionale, nella sua prima riunione da tenersi entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea, procederà alla nomina dei 3 Vice-Presidenti, del Segretario Sezionale, della Giunta di Scrutinio, dell'Addetto allo Sport e dell'Addetto Stampa.-

Tali elezioni saranno fatte a schede segrete.-

Ad esclusione dei Vice-Presidenti, i candidati per le altre cariche potranno anche essere scelti al di fuori degli appartenenti al Consiglio: in tale caso parteciperanno alle riunioni di Consiglio senza diritto di voto.-

Le candidature per tali incarichi dovranno pervenire in Segreteria Sezionale almeno 10 giorni prima della convocazione del Consiglio.-

REVISORI DEI CONTI

Art.21 - I Revisori dei Conti, 2 effettivi ed 1 supplente, durano in carica 3 anni, sono rieleggibili ed assistono alle sedute del Consiglio Direttivo Sezionale.- Essi devono entro 15 giorni dalla loro nomina eleggere un Presidente.- La loro carica è incompatibile con quella di Consigliere Sezionale.-

Art.22 - I bilanci consuntivi e preventivi, od i rendiconti finanziari annuali, dovranno essere presentati ai Revisori dei Conti 15 giorni prima dell'Assemblea.- Essi cureranno che i bilanci di cui sopra siano depositati in Segreteria, a disposizione dei Soci, almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.-

GIUNTA DI SCRUTINIO

Art.23 - La Giunta di Scrutinio, composta da 3 membri, ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio, di accertarne i requisiti e di controllare che sulla domanda siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci.- Le domande devono essere esaminate normalmente entro 30 giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno 2 membri della Giunta.-

Art.24 - Per le domande d'ammissione respinte, il Presidente della Giunta deve inoltrare al Presidente Sezionale un rapporto riservato contenente i motivi della reiezione.-

Art.25 - E` dovere della Giunta di Scrutinio di addivenire a periodiche verifiche del repertorio dei Soci.-

GRUPPI

Art.26 - La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha preso l'iniziativa ed ha raccolto l'adesione del numero minimo di Soci (10) previsto dall'art.27 dello Statuto Nazionale.-

Art.27 - L'Assemblea di Gruppo deve nominare il Capogruppo e possibilmente un cassiere e, appena il numero dei Soci lo consentirà, anche un Segretario ed un Consiglio di Gruppo.-

Art.28 - Tutte le cariche di Gruppo durano 3 anni e sono rieleggibili.-

Art.29 - Ogni anno entro il 5 febbraio, il Capogruppo deve riunire i suoi Soci in Assemblea per:

- discutere la relazione morale e finanziaria dell'anno sociale scaduto;
- determinare la quota sociale spettante al Gruppo;
- discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività di Gruppo;
- eleggere i Delegati Sezionali
- ogni 3 anni eleggere le cariche di Gruppo.-

Art.30 - L'Assemblea di Gruppo può essere convocata ogni qualvolta il Capogruppo lo ritenga opportuno e quando almeno 1/10 dei Soci, con il minimo di 5, ne faccia richiesta al Capogruppo e per conoscenza al Presidente della Sezione, specificandone i motivi.- In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di 2 settimane dalla richiesta, altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente Sezionale entro altre 2 settimane.- Può essere altresì convocata dal Consiglio Direttivo Sezionale, qualora ne ravveda l'opportunità.-

Art.31 - Ogni Capogruppo ha il dovere di presentare al Presidente Sezionale le relazioni morale e finanziaria approvate nell'annuale Assemblea di Gruppo, nonché le nuove cariche sociali di Gruppo unitamente agli esiti delle votazioni, come previsto dall'art.29 dello Statuto Nazionale.-

Art.32 - Un minimo di 5 Soci di un Gruppo hanno diritto di presentare reclamo scritto al Consiglio Direttivo Sezionale contro qualunque delibera concernente l'attività del Gruppo a cui appartengono.-

Art.33 - Il Presidente della Sezione può sempre, personalmente od a mezzo di un suo Delegato, intervenire alle Assemblee di Gruppo.-

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO

Art.34 - Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente di Sezione o di Gruppo.- Per la validità di questa Assemblea dovranno essere presenti, personalmente o per delega, almeno i 2/3 degli aventi diritto e la relativa delibera deve essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.-

Art.35 - Il Consiglio Direttivo Sezionale può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi Soci si riduce per oltre 1 anno al 50% del minimo stabilito dall'art.27 dello Statuto Nazionale.- (v.art.22 dello Statuto Nazionale).-

CONCLUSIONI

Art.36 - Per tutto ciò che non è particolarmente previsto dal presente Statuto Sezionale e per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionali.-

I COMPONENTI LA COMMISSIONE

*Guido AZZOLINI - Massimo BONOMO - Daniele BUSA
G.Franco COSTA - Domenico FINCO - Vittorio FRIGO
Adone LANDO - Fiorenzo SLAVIERO - Adriano SPAGNOLO*

Asiago, 23 febbraio 1995